

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 40279 Anno 2016**

**Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO**

**Relatore: MICHELI PAOLO**

**Data Udiienza: 14/04/2016**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di  
Patti Giuseppe, nato a Favignana l'11/01/1955

avverso la sentenza emessa il 03/06/2014 dal Giudice di pace di Trapani

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa  
Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della  
sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;  
udito per il ricorrente l'Avv. Pierluigi Tiburzi, il quale ha concluso chiedendo  
l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata

### **RITENUTO IN FATTO**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Il difensore di Giuseppe Patti ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la condanna del suo assistito a pena ritenuta di giustizia per il delitto di ingiuria, in ipotesi commesso in danno di Luciano Giammetta.

Il ricorso riguarda i capi civili della sentenza, atteso che - lamentando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 185 cod. pen. e 76 del codice di rito, nonché mancanza di motivazione - la difesa rappresenta come il Giammetta non si fosse mai costituito parte civile, il che avrebbe dovuto escludere la possibilità di condannare il Patti al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle relative spese, come invece accaduto. Peraltro, la statuizione *de qua* appare soltanto nel dispositivo, senza che la motivazione contenga riferimenti di sorta alle ragioni che ne dovrebbero costituire il fondamento.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**


Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti, consentito al giudice di legittimità in ragione del vizio formale dedotto, risulta in vero che il Giammetta non si costituì mai parte civile, tanto che - in occasione delle varie udienze alle quali egli ebbe modo di assistere - venne dato atto della sua presenza nella unica veste di persona offesa. Conseguentemente, non risultano neppure conclusioni rassegnate da un eventuale difensore dello stesso Giammetta in sede di discussione finale.

La condanna al risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel corso del giudizio, appare dunque erronea, oltre che - come correttamente rilevato dal ricorrente - priva dell'esposizione delle ragioni che ne avrebbero dovuto costituire il fondamento.

Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

Va tenuto presente che l'impugnazione non è proposta agli effetti penali, dolendosi il difensore del Patti esclusivamente delle anzidette statuizioni civili: *ergo*, la condanna dell'imputato alla pena di € 258,00 di multa risulta avere forza di giudicato, senza che sia possibile a questa Corte - fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., all'esito di incidente di esecuzione da promuovere da parte dei soggetti a ciò legittimati - rilevare l'intervenuta abrogazione del reato di ingiuria per effetto del d.lgs. n. 7/2016.



**P. Q. M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili,  
che elimina.

Così deciso il 14/04/2016.